



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/174/SR03/C10

Reut a caso di
scadenza
23/11
Q. d. g.



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE
NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI
RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI
PRODUTTORI DEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE
DA TAVOLA E LORO ASSOCIAZIONI**

*Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428
e s.m.i.*

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sull'ultima stesura del provvedimento, con la raccomandazione a portare a tre anni, dal riconoscimento, la possibilità di attestare i requisiti previsti dal decreto.

La Conferenza segnala infine le seguenti correzioni materiali al testo del provvedimento:

- articolo 4 comma 2 e comma 5: il riferimento all'art 12 è da correggere in **articolo 13**;
- articolo 10 comma 2: eliminare la parola "**mesi**";
- articolo 13 comma 2: all'ultima riga sostituire "comma 3" con "**comma 4**";
- articolo 1, comma 2, lettera e) "Organizzazioni di Produttori": l'attuale testo "persone giuridiche di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera a), b), c), riconosciute dalle Regioni ai sensi e nei termini del presente decreto ed inserite nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, che operano nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola" va sostituito con "persone giuridiche di cui al successivo articolo 3, comma 2, lettera a), b), c), riconosciute dalle Regioni ai sensi e nei termini del presente decreto ed inserite nell'elenco nazionale di cui all'articolo 8, che operano nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola";
- articolo 1, comma 2, lettera g) "AOP": l'attuale testo "Associazioni di Organizzazioni di Produttori, come definite dall'articolo 6 del presente decreto" va sostituito con "Associazioni di Organizzazioni di Produttori, come definite dall'articolo 7 del presente decreto";
- articolo 2, comma 3: l'attuale testo "In attuazione **degli articoli** 156 e con le finalità, tra le altre, di cui all'articolo 169 del regolamento, il Ministero riconosce le AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola sulla base dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente decreto" va sostituito con "In

attuazione **dell'articolo** 156 e con le finalità, tra le altre, di cui all'articolo 169 del regolamento, il Ministero riconosce le AOP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola sulla base dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente decreto”;

- articolo 4, comma 2: l'attuale testo “Le OP che chiedono il riconoscimento ai sensi del presente decreto documentano le procedure finalizzate al rispetto del requisito di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), con la dimostrazione che la propria base sociale, nel suo complesso, **si impegnano** a cedere o a conferire all'OP, una quota -espressa in volume- non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento dell'OP, come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all'articolo 12, comma 6” va sostituito con “Le OP che chiedono il riconoscimento ai sensi del presente decreto documentano le procedure finalizzate al rispetto del requisito di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), con la dimostrazione che la propria base sociale, nel suo complesso, **si impegna** a cedere o a conferire all'OP, una quota -espressa in volume- non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento dell'OP, come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all'articolo 13, comma 6”;
- articolo 4, comma 5: l'attuale testo “Per il secondo anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento l'OP deve dimostrare la commercializzazione diretta di una quota espressa in volume non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento dell'OP, come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all'articolo 12, comma 6. Non dimostrando tale requisito, il riconoscimento è revocato dal 1 aprile dell'anno di verifica del requisito” va sostituito con “Per il secondo anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento l'OP deve dimostrare la commercializzazione diretta di una quota espressa in volume non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento dell'OP, come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all'articolo 13, comma 6. Non dimostrando tale requisito, il riconoscimento è revocato dal 1 aprile dell'anno di verifica del requisito”;
- articolo 9, comma 4: l'attuale testo “La documentazione a supporto della domanda è specificata nelle Linee guida di cui all'articolo 13, comma 5 del presente decreto” va sostituito con “La documentazione a supporto della domanda è specificata nelle Linee guida di cui all'articolo 13, comma 8 del presente decreto”;
- articolo 10, comma 4: l'attuale testo “Le Linee guida di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto possono introdurre elementi per l'analisi dei rischi da recepire nel piano dei controlli” va sostituito con “Le Linee guida di cui all'articolo 13, comma 8 del decreto possono introdurre elementi per l'analisi dei rischi da recepire nel piano dei controlli”;



- articolo 10, comma 5: l'attuale testo "Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento le OP devono trasmettere alla Regione la documentazione indicata nelle Linee guida di cui all'articolo 13, comma 5", va sostituito con "Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento le OP devono trasmettere alla Regione la documentazione indicata nelle Linee guida di cui all'articolo 13, comma 8";
- articolo 11, comma 2, lettera a): l'attuale testo "perdita, in capo all'AOP di uno o più requisiti previsti all'articolo 8 del decreto" va sostituito con "perdita, in capo all'AOP di uno o più requisiti previsti all'articolo 7 del decreto".

Roma, 23 novembre 2017

